

Proposta piano consumatore n. 1/2019



Tribunale Ordinario di Velletri

Area concorsuale

Il Giudice designato, dott.ssa Francesca Aratari,

letta la proposta di piano del consumatore presentata da [REDACTED] e la successiva modifica depositata in data 21.3.19, a seguito delle osservazioni svolte da questo Giudice con provvedimento datato 1° marzo 2019,

ritenuta tempestiva l'integrazione alla luce della documentazione allegata, comprovante il tentativo di deposito in data 13.3.19;

considerato che il piano originario era diretto, sostanzialmente, a soddisfare parzialmente i creditori, evitando la liquidazione dell'immobile di proprietà, già oggetto di procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore ipotecario, di cui, infatti, è stata chiesta la sospensione,

premesso che in relazione a tale piano, con il citato provvedimento del 1° marzo 2019, è stato rilevato che: 1) non constava che l'OCC avesse provveduto al deposito di cui al primo comma dell'art. 9 legge 3/12; 2) il creditore ipotecario non veniva pagato entro la moratoria annuale prevista dal quarto comma dell'art. 8 l. 3/12; 3) il pagamento del medesimo privilegiato era previsto in misura inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato del bene ipotecato, che, stando a quanto accertato in sede esecutiva, si attestava a non meno di € 162.000,00; 4) risultava violato anche l'ordine dei privilegi, posto che era previsto il pagamento dei creditori chirografari senza la previa soddisfazione integrale dell'ipotecario;

considerato che con l'integrazione depositata risultano superate le predette criticità;

rilevato, infatti, che l'OCC ha documentato di aver provveduto al deposito di cui al primo comma dell'art. 9 legge 3/12, ma soprattutto è stata prevista la liquidazione



dell'immobile su cui grava l'ipoteca ed acquisito in tal senso il consenso del coniuge comproprietario, con l'impegno del ricorrente a pagare comunque al creditore ipotecario l'intero importo del credito, come precettato, e dunque per € 182.422,77, prima del pagamento dei creditori chirografari;

considerato al riguardo che, allo stato, non risulta acquisito il consenso espresso del privilegiato al pagamento oltre la moratoria annuale prevista dalla legge;

rilevato, infatti, che detto consenso non risulta allegato tra i documenti prodotti a seguito della richiesta di integrazione, non potendosi ritenere che l'udienza prevista dal comma 1 dell'art. 12 bis l. n. 3/12 sia specificamente finalizzata a tale scopo;

considerato che la prevista liquidazione del bene importa, in caso di omologazione, la possibile nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 13, al quale va pure rimessa la decisione di subentrare o meno nella pendente procedura esecutiva in combinato disposto con l'art. 14 novies, ult. comma, ult. cpv l. n. 3/12;

ritenuto che la circostanza che precede esclude la ricorrenza dei presupposti per disporre la sospensione del procedimento di esecuzione ex art. 12 bis comma 2 l. n. 3/12, tanto più che, allo stato, in sede esecutiva non risulta ancora fissata la data per il successivo esperimento di vendita;

rilevato inoltre che per l'esecuzione del piano è stato acquisito il consenso della madre del ricorrente a destinare al medesimo l'importo di € 10.000,00;

ritenuto per il resto che:

- il piano sia stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.);

- ricorra lo stato di sovrindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a, legge n.3/2012;

- la proposta così modificata soddisfi i requisiti di cui agli artt.7, 8, e 9, legge n.3/2012;



rilevato che:

- la debitrice ha indicato i creditori e le somme dovute;
- la debitrice ha depositato la documentazione richiesta dalla legge;
- vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità del piano rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (avv. Cesare Valvo, nominato dal Tribunale quale organismo di composizione della crisi ai sensi art. 15, comma 9, legge n.3/2012);

visto l'art.12 bis legge n.3/2012,

fissa

l'udienza del 21 maggio 2019, ore 10:45 avanti a sé per l'esame del piano come modificato;

dispone

la comunicazione del presente decreto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art.10, comma 1, legge n.3/2012 a cura dell'OCC;

stabilisce

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito del Tribunale di Velletri entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC e per quanto altro di competenza.

Velletri, 27/03/2019

Il Giudice
Dr Francesca Aratari

